



STUDIO PIRINU

Tempio Pausania

www.studiopirinu.it

NEWSLETTER

n. 16 del 22 Dicembre 2017

**DAL 1° GENNAIO 2018 OBBLIGO DI COLLOCARE UN
DISABILE PER LE AZIENDE CHE OCCUPANO
ALMENO 15 DIPENDENTI.**

Dal 1° gennaio 2018, con la soppressione dell'art. 3, comma 2, della legge n. 68/1999, l'obbligo di assumere un disabile scatta per il solo fatto di avere almeno 15 dipendenti. La norma tuttora prevede che nelle aziende da 15 a 35 dipendenti si è tenuti all'adempimento solo nel caso di una nuova assunzione (la sedicesima).

Per effetto delle nuove disposizioni, dal prossimo anno, le aziende con almeno 15 dipendenti, fatte salve le eccezioni di cui si dirà più avanti, avranno 60 giorni di tempo per adempiere all'obbligo.

Ai fini del calcolo dei disabili da collocare si deve fare il computo di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

Per procedere correttamente, oltre a computare i part-time in proporzione all'orario svolto, non vanno comprese alcune categorie, ovvero:

- lavoratori con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi;
- lavoratori stagionali;
- i disabili;
- soci di cooperative di produzione e lavoro;
- dirigenti;
- lavoratori assunti con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore;
- lavoratori assunti per attività da svolgere all'estero;
- soggetti impegnati in LSU, lavoratori a domicilio, lavoratori che aderiscono al programma di emersione;
- apprendisti;
- lavoratori assunti in sostituzione di altri dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto.

È bene evidenziare che le sanzioni per mancata assunzione del disabile, per effetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 185/2016, sono state particolarmente inasprite.

Passano infatti da 62,77 euro a **153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo** rispetto a quello in cui sorgeva l'obbligo di collocare il lavoratore disabile.